



Sede in Milano - via San Marco 21
Capitale sociale Euro 762.019.050 i.v.
Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. IVA 12086540155

AVVISO AGLI AZIONISTI

(pubblicato ai sensi dell’art. 84 del Regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed intergrato)

Si comunica che in data 7 luglio 2011 (la “**Data di Iscrizione**”) è stata iscritta nel Registro delle Imprese di Milano la delibera dell’Assemblea straordinaria di RCS MediaGroup S.p.A. (anche “**RCS**” o la “**Società**”), tenutasi in data 20 giugno 2011, che ha approvato, tra l’altro, la modifica dell’oggetto sociale mediante riformulazione dell’articolo 2 (oggetto) dello Statuto sociale, in modo da includervi, oltre all’attività di holding “pura” ed a quelle ad essa tipicamente inerenti già presenti, l’esercizio di attività legate al settore dell’editoria, dell’informazione, della pubblicità, dell’intrattenimento e ogni altra attività comunque loro connessa o strumentale.

Azionisti legittimati al recesso

Hanno il diritto di recedere, ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. a), del codice civile - consentendosi, a seguito della modifica dell’oggetto sociale di RCS, un cambiamento significativo dell’attività di RCS medesima - tutti i titolari di azioni ordinarie o di risparmio RCS che non abbiano concorso all’adozione della summenzionata deliberazione dell’Assemblea straordinaria, quindi tanto gli azionisti che non vi abbiano partecipato, direttamente o per delega, quanto gli azionisti astenuti o dissenzienti. Condizione necessaria all’esercizio del diritto di recesso è che il socio recedente, risultando titolare delle azioni ordinarie o di risparmio RCS in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore a quella in cui la deliberazione relativa alla suddetta modifica dell’articolo 2 dello Statuto sociale è stata assunta dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti (ossia il 20 giugno 2011), ne abbia mantenuto la titolarità fino all’ottenimento della Certificazione (come di seguito definita) (l’“**Azionista Legittimato**” e, collettivamente, gli “**Azionisti Legittimati**”). Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 127-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (“**Testo Unico della Finanza**”), si intenderà non aver concorso all’approvazione della deliberazione ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, del codice civile, e pertanto legittimato all’esercizio del diritto di recesso, l’Azionista Legittimato a cui la registrazione in conto delle azioni sia stata effettuata successivamente alla data indicata nell’articolo 83-sexies, comma 2, del Testo Unico della Finanza (“Record Date”, ovvero, con riferimento alla suddetta Assemblea straordinaria, successivamente al 9 giugno 2011) ma prima dell’apertura dei lavori dell’Assemblea stessa.

Ai sensi di legge, l’efficacia del recesso eventualmente esercitato dagli Azionisti Legittimati (i “**Soci Recedenti**”) nei modi e termini di seguito descritti è subordinata alla mancata revoca da parte di RCS, entro il termine di novanta giorni, della delibera della suddetta Assemblea straordinaria. Infatti, la predetta revoca produrrebbe gli effetti di cui all’articolo 2437-bis del codice civile, facendo venir meno la causa che giustifica l’esercizio del diritto di recesso.

Valore di liquidazione

Il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie e di risparmio RCS oggetto di recesso è stato determinato in:

- Euro 1,163 per le azioni ordinarie, e
- Euro 0,796 per le azioni di risparmio.

Tale valore è stato calcolato, per ciascuna categoria di azioni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento, rispettivamente, alla media aritmetica semplice dei prezzi di chiusura di borsa delle azioni ordinarie o delle azioni di risparmio RCS nei sei mesi antecedenti il 13 maggio 2011, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione della suddetta Assemblea straordinaria tenutasi il 20 giugno 2011.

Ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, il corrispettivo spettante a ciascun Socio Recedente sarà pari al valore di liquidazione unitario, rispettivamente, delle azioni ordinarie o delle azioni di risparmio moltiplicato per il numero di azioni ordinarie o di risparmio per le quali sarà stato validamente ed efficacemente esercitato il diritto di recesso.

Comunicazione di recesso

Ai sensi dell’articolo 2437-bis, del codice civile, gli Azionisti Legittimati possono esercitare il diritto di recesso, mediante invio di una lettera raccomandata (la “**Dichiarazione di Recesso**”) a RCS MediaGroup S.p.A., Via San Marco n. 21, 20121, Milano, all’attenzione della funzione Affari Societari, entro quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione e, pertanto, entro il 22 luglio 2011. La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio (e, ove possibile, il recapito telefonico) del Socio Recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;
- il numero e la categoria di azioni per le quali il diritto è esercitato;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente del Socio Recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni;
- l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le azioni (tramite il medesimo intermediario la Società provvederà ad accreditare, o a far accreditare, al Socio Recedente l’importo corrispondente al valore di liquidazione delle azioni oggetto del recesso).

Ai sensi del nuovo testo dell’articolo 23 (Comunicazioni per l’esercizio di alcuni diritti) del “Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato, la legittimazione all’esercizio, tra gli altri, del diritto di recesso è attestata da una comunicazione dell’intermediario all’emittente. La suddetta disposizione è entrata in vigore il 6 luglio 2011. Tenuto conto della recente entrata in vigore della disposizione di cui sopra, è possibile che l’intermediario, in luogo di provvedere alla suddetta comunicazione, rilasci al socio che intenda esercitare il diritto di recesso una relativa certificazione prevista dalla precedente normativa.

In aggiunta alla Dichiarazione di Recesso la Società dovrà, pertanto, ricevere un’apposita dichiarazione - nella forma di comunicazione ai sensi del nuovo articolo 23 del Regolamento citato (la “**Comunicazione**”) ovvero nella forma di certificazione (la “**Certificazione**”) - rilasciata da un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. su richiesta del Socio recedente ed attestante:

- la proprietà ininterrotta, in capo al Socio Recedente, delle azioni RCS in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso da data anteriore al 20 giugno 2011, data in cui si è tenuta l’Assemblea straordinaria che ha approvato, tra l’altro, la modifica dell’oggetto sociale, fino alla data di rilascio della Comunicazione o della Certificazione;
- il trasferimento delle azioni su un apposito conto vincolato in previsione del pagamento del corrispettivo di recesso; e
- l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni RCS in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso. In caso contrario, il Socio Recedente dovrà allegare alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della stessa, un’apposita dichiarazione, rilasciata dal creditore pignoratizio o dal soggetto a favore del quale sia costituito altro vincolo, con cui tale soggetto rilasci il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del Socio Recedente.

In caso di rilascio della Certificazione, il Socio Recedente dovrà allegare la stessa alla Dichiarazione di Recesso e, qualora il Socio Recedente non sia in grado di provvedere a tale allegazione nei termini indicati, la Certificazione dovrà essere trasmessa - a pena di inammissibilità della dichiarazione di recesso - mediante l’invio di un’ulteriore lettera raccomandata entro, al più tardi, il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione. In caso di rilascio della Comunicazione, essa dovrà essere inviata alla Società - a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso - entro, al più tardi, il terzo giorno lavorativo successivo al quindicesimo giorno dalla Data di Iscrizione.

Ai sensi dell’articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni RCS oggetto di recesso non potranno essere cedute e il rilascio della Comunicazione o della Certificazione comporterà il blocco delle azioni ad opera dell’intermediario sino alla loro liquidazione.

Inoltre, si segnala che compete ai Soci Recedenti assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e fare in modo che la medesima venga inviata a RCS nei termini di decadenza indicati nel presente avviso, non assumendo RCS alcuna responsabilità al riguardo. Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre i termini sopra indicati, o sprovviste delle necessarie informazioni, ovvero non corredate in tempo utile della relativa Comunicazione o Certificazione, non verranno prese in considerazione.

Procedura di liquidazione

Ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile, le azioni ordinarie e di risparmio RCS oggetto di recesso da parte dei Soci Recedenti saranno offerte in opzione agli altri azionisti in proporzione al numero di azioni possedute (l’“**Offerta in Opzione**”).

L’offerta in opzione sarà avviata da RCS tempestivamente non appena determinato in via definitiva il numero di azioni eventualmente oggetto di recesso. Per l’esercizio del diritto di opzione sarà concesso, secondo quanto previsto dalla legge, un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell’Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Gli azionisti di RCS che eserciteranno il diritto di opzione nell’ambito dell’Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni RCS che siano rimaste inoplate all’esito dell’Offerta in Opzione.

Qualora gli azionisti non acquistino in tutto o in parte le azioni dei Soci Recedenti, gli Amministratori potranno offrire tali azioni a terzi mediante offerta in borsa e, nel caso in cui tale operazione non consenta la liquidazione delle azioni residue, dovranno eseguire gli ulteriori adempimenti previsti dall’articolo 2437-quater del codice civile.

RCS provvederà a comunicare i termini e le modalità di adesione all’Offerta in Opzione e ulteriori informazioni relativamente alla stessa nell’ambito dell’avviso di Offerta in Opzione che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell’articolo 2437-quater, comma 2, del codice civile. L’avviso sarà reso noto con le modalità previste dalla normativa vigente (in particolare con le modalità indicate al Titolo II, Capo I, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, precisandosi al riguardo che il relativo avviso è previsto sia pubblicato sul quotidiano “Corriere della Sera”, oltre che sul sito internet della Società www.rcsmediagroup.it).

Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni RCS oggetto di recesso sarà effettuato non appena concluso l’iter per la relativa liquidazione nei tempi tecnici necessari. In particolare, qualora le azioni dei Soci Recedenti non fossero interamente collocate all’esito dell’offerta in opzione e dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci nonché del possibile collocamento delle medesime sul mercato, le azioni dei Soci Recedenti è previsto vengano rimborsate entro 180 giorni dall’invio della Dichiarazione di Recesso mediante acquisto delle medesime da parte della Società attraverso l’utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 2357 del codice civile.